Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 8 agosto 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 3001

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1960, n. 774.
Esecuzione dell'Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, del Protocollo finale e Regolamento interno, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 . . . . . Pag. 3002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1960, n. 775.
Ripartizione degli utili della lotteria « Agnano ». Pag. 3007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1960.
Nomina del presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila . . . . Pag. 3009

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1960.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna . . Pag. 3009

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Mineralogia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna . . Pag. 3010
Vacanza della cattedra di « Costruzioni di macchine » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa. Pag. 3010

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova . . . . Pag. 3010
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi . . . . Pag. 3010
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone (Piacenza) . . . . Pag. 3010
Esito di ricorso . . . . Pag. 3010

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali ad accettare una donazione Pag. 3010

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3010
Media dei cambi . . . . Pag. 3010

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle partecipazioni statali: Concorso per esame a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero (ruolo centrale). Pag. 3011

Ufficio medico provinciale di Verona: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1958 . . . . . . Pag. 3016

Ufficio medico provinciale di Siena: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena . . . . . . Pag. 3016

Ufficio medico provinciale di Terni: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1959. Pag. 3016

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il 2 agosto 1960, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Victor Morinigo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Paraguay.

(5082)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1960, n. 774.

Esecuzione dell'Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, del Protocollo finale e Regolamento interno, firmati a Montreux il 26 giugno 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con annesso Regolamento interno e al Protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — MAXIA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 116. — VILLA

Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con annessi Protocollo finale e Regolamento interno. (Montreux, 26 giugno 1959).

ARRANGEMENT

INSTITUANT LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Préambule

Les représentants des Administrations européennes des postes et des télécommunications figurant ci-après:

— considérant l'importance et la difficulté des problèmes communs qui se posent aux diverses Administrations européennes des postes et des télécommunications,

— convaincus de l'opportunité d'instaurer, entre ces dernières, une large coopération,

— envisageant la possibilité d'admettre les autres Administrations européennes des postes et des télécommunications désireuses de s'associer à cette coopération, sont convenus des dispositions suivantes qui constituent la base de fonctionnement de leur coopération.

Article premier

Institution de la Conférence

Il est institué par les Administrations nationales des postes et des télécommunications soussignées une Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications, appelée ci-après « la Conférence ».

Article 2

Relations avec les Organisations internationales

1. La Conférence est indépendante de toute organisation politique ou économique.

2. Elle exerce son activité dans l'esprit des dispositions de la Convention postale universelle et de la Convention internationale des télécommunications.

Article 3

Membres

1. Seules les Administrations européennes des postes et des télécommunications des pays membres de l'Union postale universelle ou de l'Union internationale des télécommunications peuvent être membres de la Conférence.

2. Les Administrations européennes des postes et des télécommunications signataires du présent Arrangement seront membres de droit après confirmation de leur signature. L'admission d'autres membres ne sera pas prise en considération pendant deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'Arrangement.

3. Lorsque les Administrations des postes et des télécommunications d'un pays sont distinctes, elles sont considérées comme constituant une seule Administration membre, qui ne dispose que d'une seule voix. L'une d'elles peut ne pas demander son admission à la Conférence. Toutefois, si elle en fait la demande ultérieurement, elle sera admise sans formalité ni délai.

Article 4

Objectif de la Conférence

1. La Conférence a pour objectifs essentiels le resserrement des relations entre les Administrations membres ainsi que l'harmonisation et l'amélioration pratique de leurs services administratifs et techniques.

2. Entrent notamment dans ses attributions:

— la réalisation de travaux et de services d'intérêt commun;

— la simplification et l'amélioration des services postaux et des télécommunications;

— la mise à l'étude de questions concernant l'organisation, la technique et le fonctionnement des services;

— l'examen en commun de propositions présentées aux Congrès et Conférences des organismes internationaux des postes et des télécommunications;

— l'échange d'informations et de fonctionnaires.

Article 5

Structure de la Conférence

1. Les réunions de la Conférence groupent les représentants des Administrations membres.

2. La Conférence traite en Assemblée plénière les questions qui concernent la structure et la direction de l'organisme et connaît de toutes celles relatives à la poste et aux télécommunications, notamment des affaires communes.

3. Des Commissions spécialisées « Postes » et « Télécommunications » traitent les questions de leur compétence et informent l'Assemblée plénière de leurs travaux.

4. L'Assemblée plénière et les Commissions peuvent constituer des Groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées.

5. La Conférence établit un Règlement intérieur, qui fait partie intégrante du présent Arrangement.

Article 6

Réunions de la Conférence

1. L'Assemblée plénière se réunit périodiquement, en règle générale une fois par année, en session ordinaire.

2. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire, avec l'assentiment des deux tiers de ses membres.

3. Elle ne peut valablement se réunir que si les deux tiers au moins des membres sont représentés. Un membre peut être représenté par un autre, étant entendu que chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat de délégation.

4. Chaque membre peut présenter des propositions ou faire des sugestions qui sont discutées lors des sessions prévues aux §§ 1 et 2.

Article 7

Presidence et secrétariat

1. La Conférence désigne en séance plénière l'Administration chargée d'organiser la prochaine session ordinaire.

2. Cette Administration, appelée Administration gérante, assume la présidence et le secrétariat dès la clôture de la session en cours. Elle prépare la session suivante et assure entre temps la continuité des travaux de la Conférence.

3. L'Administration gérante fixe, d'entente avec les autres membres, le lieu, la date, le programme et l'ordre du jour de la session.

Article 8

Caractère des décisions

1. Les décisions à intervenir se rapportent en principe à deux ordres de questions: les unes sont relatives au fonctionnement même de l'organisation et les autres aux objectifs que se propose la Conférence.

2. Ces décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, telles qu'elles sont définies à l'art. 3, § 3, sous réserve des dispositions spéciales de l'art. 12, § 3.

3. Les décisions relatives au fonctionnement de l'organisation sont obligatoires, tandis que les autres constituent des recommandations dont les membres restent libres d'apprécier dans quelle mesure ils peuvent les appliquer. Ils informent le secrétariat de la suite donnée.

4. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux arrangements, accords, conventions, etc., bilatéraux ou multilatéraux, qui lient des membres de la Conférence.

Article 9

Langues

1. Les documents de la Conférence sont rédigés en langue française.

2. Les langues française, anglaise et allemande sont admises pour les délibérations.

3. D'autres langues sont également admises pour les délibérations, dans la limite des possibilités techniques de l'Administration gérante.

Article 10

Finances

1. L'Administration gérante assume les frais courants du secrétariat jusqu'à son transfert.

2. Les frais relatifs aux réunions de l'Assemblée plénière, des Commissions et des Groupes de travail, pour autant que ces derniers se réunissent à l'occasion des sessions de l'Assemblée plénière ou des Commissions, sont supportés en commun par tous les membres.

Les frais des Groupes de travail se réunissant en dehors des sessions de l'Assemblée plénière ou des Commissions sont assumés par l'Administration invitante.

3. Pour le partage des frais, les membres sont répartis en trois classes:

classe de 25 parts
classe de 10 parts
classe de 1 part.

4. Les Administrations « Postes » et « Télécommunications » d'un même pays sont solidaires du paiement de la contribution. Dans les pays où une seule de ces Administrations est membres de la Conférence, la contribution est réduite de moitié.

5. Chaque Administration prend à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses représentants.

Article 11

Entrée en vigueur

1. Le présent Arrangement entre en vigueur dès que la moitié des Administrations ayant participé à la Réunion constitutive l'auront signé et confirmé.

2. La confirmation est notifiée à l'Administration suisse des postes et des télécommunications, qui en donne aussitôt connaissance aux Administrations ayant participé à la Réunion constitutive.

Article 12

Revision

1. Le présent Arrangement peut être revisé, si le tiers des membres au moins en fait la demande.

2. La proposition de revision est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire suivant immédiatement le dépôt des demandes auprès du secrétariat.

3. Chaque décision portant revision du présent Arrangement doit être prise à la majorité des deux tiers des membres de la Conférence.

Article 13

Dénonciation

1. Tout membre peut mettre fin en ce qui le concerne à l'application du présent Arrangement, en adressant un préavis de six mois au secrétariat.

2. Le délai de six mois est réduit à un mois si la dénonciation est motivée par une modification de l'Arrangement.

3. Le secrétariat informe aussitôt les membres de la dénonciation qui lui parvient.

En foi de quoi les représentants des Administrations ci-après ont signé le présent Arrangement.

Fait à Montreux, le 26 juin 1959, en langue française, en un exemplaire déposé aux archives de l'Administration suisse des postes et des télécommunications qui en transmettra une copie certifié conforme à chaque membre.

Pour l'Allemagne - Deutsche Bundespost:
Dr. H. STEINMETZ

Pour la Belgique - Administration des postes:
E. STRUYF
Régie des Télégraphes et des Téléphones:
M. LAMBIOTTE

Pour le Danemark - Generaldirektoratet for Post-og Telegrafvaesenet:
K. J. JENSEN

Pour l'Espagne - Dirección General de Correos y Telecomunicación:
MARTIN GARCIA

Pour la Finlande - Posti-ja Lennätinhallitus:
S. J. AHOLA

Pour la France - Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones:
M. FAUCON

Pour la Grèce - Geniki Diefthvnsis Tahydromion:
JEAN FRANGAKIS
Geniki Diefthynsis Tilepikoinonion:
A. MARANGOUDAKIS

Pour l'Irlande - An Roinn Poist agus Telegrafa:
J. A. SCANNEL

Pour l'Islande - Póst-og simamálastjórn Islands:
G. BRIEM

Pour l'Italie - Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni:
ROMOLO DE CATERINI

Pour le Luxembourg - Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones:
E. RAUS

Pour la Norvège - Poststyret:
K. E. JOHANNESSEN
Telegrafstyret:
LEIF LARSEN

Pour les Pays-Bas - Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie:
J. D. H. VAN DER TOORN - G. H. BAST

Pour le Portugal - Administraçào Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones:
H. M. PEREIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - General Post Office:
R. J. P. HARVEY

Pour la Suède Kungl. Generalpoststyrelsen:
ALLAN HULTMAN
Kungl. Telestyrelsen:
HAKAN STERKY

Pour la Suisse Administration des postes, télégraphes et téléphones:
WEBER

Pour la Turquie - Türkiye Cumhuriyeti PTT umum mudürlügü:
KÖRÜKÇÜ

Pour l'Autriche - Oesterreichische Post- und Telegraphenverwaltung:
Montreux, le 1er juillet 59: Dr. P. MACHOLD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLE FINAL

DE L'ARRANGEMENT INSTITUANT LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement conclu à Montreux à la date de ce jour, les représentants des Administrations ci-après sont convenus de ce qui suit:

Article I

Commissions « Postes » et « Télécommunications »

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, § 1, les Commissions « Postes » et « Télécommunications » ainsi que les Groupes de travail sont autorisés à fonctionner avant l'entrée en vigueur de l'Arrangement.

Article II

Frais relatifs à la Réunion constitutive de Montreux

Par dérogation aux dispositions de l'art. 11, § 1, les dispositions de l'article 10 pourront être appliquées à la Réunion constitutive de Montreux.

En foi de quoi, les représentants des Administrations ci-après ont signé le présent Protocole final, qui sera confirmé en même temps que l'Arrangement.

Fait à Montreux, le 26 juin 1959 en langue française, en un exemplaire déposé aux archives de l'Administration suisse des postes et des télécommunications qui en transmettra une copie certifiée conforme à chaque membre.

Pour l'Allemagne - Deutsche Bundespost:
Dr. H. STEINMETZ

Pour la Belgique - Administration des postes:
E. STRUYF
Régie des Télégraphes et des Téléphones:
M. LAMBIOTTE

Pour le Danemark - Generaldirektoratet for Post-og Telegrafvaesenet:
K. J. JENSEN

Pour l'Espagne - Dirección General de Correos y Telecomunicación:
MARTIN GARCIA

Pour la Finlande - Posti-ja Lennätinhallitus:
S. J. AHOLA

Pour la France - Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones:
M. FAUCON

Pour la Grèce - Geniki Diefthynsis Tahydromion:
JEAN FRANGAKIS
Geniki Diefthynsis Tilepikoinonion:
A. MARANGOUDAKIS

Pour l'Irlande - An Roinn Poist agus Telegrafa:
J. A. SCANNEL

Pour l'Islande - Póst-og simamálastjórn Islands:
G. BRIEM

Pour l'Italie - Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni:
ROMOLO DE CATERINI

Pour le Luxembourg - Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones:
E. RAUS

Pour la Norvège - Poststyret:
K. E. JOHANNESSEN
Telegrafstyret:
LEIF LARSEN

Pour les Pays-Bas - Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie:
J. D. H. VAN DER TOORN - G. H. BAST

Pour le Portugal - Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones:
H. M. PEREIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - General Post Office:
R. J. P. HARVEY

Pour la Suède - Kungl. Generalpoststyrelsen:
ALLAN HULTMAN
Kungl. Telestyrelsen:
HAKAN STERKY

Pour la Suisse - Administration des postes, télégraphes et téléphones:
WEBER

Pour la Turquie - Türkiye Cumhuriyeti PTT umum müdürlügü:
KÖRÜKÇÜ

Pour l'Autriche - Oesterreichische Post- und Telegraphenverwaltung:
Montreux, le 1er juillet 59: Dr. P. MACHOLD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

REGLEMENT INTERIEUR

CHAPITRE 1

ASSEMBLEES PLENIERES

Article premier

Sessions ordinaires et extraordinaires

1. L'Administration gérante convoque l'Assemblée plénière en session ordinaire. Les convocations, envoyées cinq mois à l'avance, invitent les membres à soumettre leurs propositions dûment motivées dans le délai de deux mois. Aussitôt que possible après l'échéance de ce délai, l'Administration gérante adresse aux membres l'ordre du jour provisoire de la session et le texte des propositions motivées.

2. L'Administration gérante convoque l'Assemblée plénière en session extraordinaire dès que possible après le depôt de la requête. Les convocations mentionnent les propositions portées à l'ordre du jour provisoire.

3. Les délégations des Administrations sont placées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays dont elles relèvent.

Article 2

Constitution du bureau

Le représentant de l'Administration gérante ouvre la première séance et propose à l'Assemblée plénière la constitution de son bureau, formé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire.

Article 3

Prérogatives présidentielles

1. Le président dirige les débats, accorde la parole, met les propositions et les amendements au vote et pourvoit à l'observation du Règlement intérieur. Il a la direction des travaux de la réunion et prend, à ce titre, toute mesure nécessaire. Il prononce la clôture de la session.

2. Dès le dépôt d'une motion d'ordre ayant notamment pour objet l'une des questions suivantes:
application de l'Arrangement ou du Règlement intérieur,
suspension de séance,
clôture de la liste des orateurs,
clôture des débats,
le président ouvre la discussion et invite l'Assemblée à se prononcer par un vote.

3. En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.

Article 4

Mandats de délégation

Les Administrations qui, empêchées de participer à une session, désirent se faire représenter par une autre Administration dans les conditions prévues à l'art. 6, § 3 de l'Arrangement, en donnent avis par écrit au président, par l'intermédiaire du secrétariat.

Article 5

Vote

1. La validité d'un vote est subordonnée à la représentation, au moment du vote, des deux tiers des membres de la Conférence.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8 de l'Arrangement. En cas d'égalité des voix, le président décide. Toutefois, s'il s'agit d'une recommandation, celle-ci est considérée comme étant rejetée.

3. L'abstention n'est pas prise en considération pour le calcul de la majorité. Toutefois, si le nombre des abstentions atteint la moitié des suffrages exprimés, la question discutée doit être reprise lors d'une séance ultérieure, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité simple, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8 de l'Arrangement.

4. Le vote a lieu à main levée. Toutefois, il peut être procédé au vote par appel nominal si le président en décide ainsi ou si un membre le demande. Le vote a lieu dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays dont les Administrations sont représentées à la Conférence.

5. Le vote secret doit être demandé par deux délégations au moins.

Article 6

Traitement des propositions

1. Sous réserve des dispositions de l'art. 10, § 2, l'Assemblée plénière est saisie de toute proposition présentée dans le délai mentionné à l'article premier, § 1. Elle peut en confier l'examen à l'une de ses Commissions, ou à un Groupe de travail.

2. Les propositions présentées après le délai mentionné à l'article premier, § 1, ou pendant une session, sont soumises à l'Assemblée plénière. Celle ci peut s'en

saisir, les renvoyer à une session ultérieure ou les transmettre pour rapport à une Commission ou à un Groupe de travail.

3. Aucune proposition présentée par une délégation ne peut être prise en considération si, au moment de son examen, elle n'est appuyée par une autre délégation.

4. Les propositions visant à modifier le Règlement intérieur sont traitées conformément aux §§ 1, 2 et 3 du présent article.

Article 7

Procès-verbaux

1. Les procès-verbaux des séances sont établis en langue française. Ils relatent succinctement le déroulement des séance, les propositions formulées, les délibérations et leurs résultats.

2. Tout délégué peut demander lors de son intervention la relation intégrale de son exposé au procès verbal, à condition d'en remettre le texte aux rapporteurs à la fin de la séance au plus tard.

3. Les procès-verbaux sont soumis aux membres participant à l'Assemblée plénière, pour mise au point éventuelle. Ils sont considérés comme approuvés après un délai fixé par le président.

Article 8

Langues supplémentaires: frais

Les frais occasionnés par l'emploi des langues mentionnées à l'art. 9, § 3 de l'Arrangement sont supportés par les Administrations requérantes.

Chapitre 2

COMMISSIONS

Article 9

Membres

Tous les membres de la Conférence sont de plein droit membres des Commissions.

Article 10

Réunions

1. Convoquées par leur président, par l'intermédiaire et après accord du secrétariat, les Commissions siègent en principe dans le pays de l'Administration gérante.

2. Les Commissions peuvent se réunir dans l'intervalle des sessions ordinaires de l'Assemblée plénière avec l'assentiment des deux tiers de leurs membres et traiter les propositions qui leur sont soumises directement.

Article 11

Bureau

1. L'assemblée plénière prend les dispositions nécessaires pour assurer la présidence de chacune des Commissions « Postes » et « Télécommunications » jusques et y compris la prochaine session ordinaire.

2. Les Commissions choisissent leur vice-président. Elles constituent leur bureau en collaboration avec le secrétariat.

3. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Commissions s'organisent librement.

Article 12

Rapports

Les Commissions tiennent le secrétariat au courant de leurs travaux, à l'intention des membres de la Conférence.

Article 13

Décisions

Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple.

Chapitre 3

GROUPES DE TRAVAIL

Article 14

Organisation des Groupes de travail

1. Les Groupes de travail constituent leur bureau et désignent leur rapporteur.

2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Groupes de travail s'organisent librement.

Article 15

Réunions

1. Les Groupes de travail peuvent se réunir ailleurs que dans le pays de l'Administration gérante.

2. L'utilisation de l'interprétation simultanée n'est pas prévue, en règle générale, pour les Groupes de travail se réunissant en dehors des sessions de l'Assemblée plénière ou des Commissions.

Chapitre 4

SECRETARIAT

Article 16

Constitution

1. Le secrétariat est constitué par l'Administration gérante pour la durée de son mandat.

2. Dans l'intervalle des sessions, il est l'organe permanent des Administrations groupées par l'Arrangement.

Article 17

Attributions

Ses attributions sont notamment les suivantes:

a) assumer la gestion des affaires courantes dans le cadre de l'Arrangement et du Règlement intérieur;

b) préparer les sessions ordinaires et extraordinaires, les sessions des Commissions et des Groupes de travail;

c) communiquer aux membres les rapports des Commissions et des Groupes de travail;

d) réunir et distribuer aux membres les renseignements relatifs à la suite donnée aux Recommandations adoptées;

e) élaborer les procès-verbaux des séances;

f) distribuer aux membres les documents de toute nature établis par les Administrations en vue des études en cours;

g) établir le budget, les comptes et le rapport de gestion;

h) déterminer les quotes-parts de contribution aux frais communs.

Article 18

Transfert

Un mois au plus tard après la session ordinaire, l'Administration qui assumait le secrétariat en transfère toutes les affaires à la nouvelle Administration gérante, à l'exception des travaux de mise au point des procès-verbaux de cette session et du règlement des comptes.

CHAPITRE 5

CONTRIBUTION AUX FRAIS

Article 19

1. Les membres sont répartis de la manière suivante en ce qui concerne leur contribution aux frais communs:

Classe de 25 parts	Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
Classe de 10 parts	Autriche Belgique Danemark Finlande Grèce Irlande Norvège Pays-Bas Portugal Suède Suisse Turquie
Classe de 1 part	Islande Luxembourg

2. Chaque membre des classes de une ou de dix parts peut demander, à tout moment, à figurer dans une classe supérieure à celle dont il fait partie.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1960, n. 775.

Ripartizione degli utili della lotteria « Agnano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Agnano », che si è svolta ad Agnano il 3 aprile 1960, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1) Croce Rossa Italiana - Roma . . . 3,65 %
2) Comitato nazionale femminile della Croce Rossa Italiana - Roma . . . . . . 0,90 %
3) Lega italiana per la lotta contro la poliomielite - Roma . . . . 0,90 %
4) Comitato italiano per l'educazione sanitaria - Roma . . . . 1,82 %
5) Opera « Ragazzi di San Filippo » - Cava de' Tirreni (Salerno) . . . . 1,20 %
6) Istituto « Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore » - Villarosa (Enna) . . . . . 0,46 %
7) Casa di riposo per anziani del lavoro - Acerenza (Potenza) . . . . 0,64 %
8) Casa dei bimbi irpini - Avellino . . 0,64 %
9) Opera « Giosuè Signori » - Genova 0,46 %
10) Asilo infantile « M. e G. Moresco » - Genova . . . . 0,64 %
11) Istituto italiano per l'Africa - Roma 2,74 %
12) Collegio per studenti d'oltremare - Milano . . . . 0,46 %
13) Collegio « Nostra Signora del Monte » - Genova . . . . 2,74 %
14) Asilo infantile - Marsaglia di Cortebrugnatella (Piacenza) . . . . 1,20 %
15) Associazione nazionale ex internati - Roma . . . . 0,90 %
16) Istituto « Suore dell'Addolorata infermiere » - Pisa . . . . 0,46 %
17) Dopolavoro dei Ministeri finanziari, per opere assistenziali - Roma . . . . . 13,67 %
18) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione - Roma . . . . 0,46 %
19) Istituto « Salviamo il Fanciullo » - Arbizzano (Verona) . . . . 0,64 %
20) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia - Roma . . . . 1,36 %
21) Istituto « Fanciulli Poveri » - Gatteo a Mare (Forlì) . . . . 0.64 %
22) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Roma . . . . 0.46 %
23) Villaggio del fanciullo - Gallipoli (Lecce) . . . . 0,46 %
24) Asilo infantile « Principessa Maria di Savoia » - Soveria Mannelli (Catanzaro) 0.64 %
25) Asilo infantile « Maria Vittoria » - Lanciano (Chieti) . . . . 0.64 %
26) Associazione nazionale tra invalidi esiti da poliomielite - Bologna . . . . . 0.90 %
27) Opera della Provvidenza Sant'Antonio - Padova . . . . 1,82 %
28) Asili infantili - Chiavenna (Sondrio) 0,64 %
29) Centro educativo nel rione « Siberia » - Napoli . . . . 0,46 %
30) Asilo infantile « Santi Angeli » - Cosenza . . . . 0,64 %
31) Ente comunale di assistenza, per la Colonia permanente « Madonna della Mazza » Pretoro (Chieti) . . . . 0,46 %
32) Istituto climatico abruzzese-campano Pescocostanzo (L'Aquila) . . . . . . 0,46 %
33) Opera « San Michele Arcangelo » - Foggia . . . . 2.74 %
34) Biblioteca capitolare per la conservazione dei manoscritti e palinsesti - Verona . 0.46 %

35) Sanatorio per adolescenti - Torino 0,46 %

36) Centro di addestramento professionale « Leonardo da Vinci » - Montecreto (Modena) . . . . 0,46 %

37) Istituto Gorreta - Ospedale Pagliari - Oviglio (Alessandria) . . . . 0,46 %

38) Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle imposte dirette - Roma . . . . 0,90 %

39) Istituto ortofrenico « Poverette della Casa di Nazareth » - Domegliara Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) . . 0,64 %

40) Istituto « Sant'Antonio » - San Paolo di Civitate (Foggia) . . . . 0,46 %

41) Ente friulano di assistenza - Udine 0,46 %

42) Asilo infantile - Magliano T. (Grosseto) . . . . 0,64 %

43) Colonia permanente del Sacro Cuore - Celano (L'Aquila) . . . . 0,46 %

44) Istituto di educazione « Mons. A. Pica » - Sant'Arsenio (Salerno) . . . . . 0,46 %

45) Istituto Maria Immacolata « Boccone del Povero » - Palermo . . . . . . 0,46 %

46) Asilo infantile « Don Bosco » - San Faustino di Bione (Brescia) . . . . . . 0,64 %

47) Asilo infantile e scuola materna della parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta - Pieve di Coriano (Mantova) . . . . . 0,46 %

48) Istituto assistenziale « San Giovanni » - Capestrano (L'Aquila) . . . . . . 0,46 %

49) Congregazione delle Suore del Buon Pastore - Roma . . . . 0,46 %

50) Asilo infantile - Pesaro . . . . . 0,64 %

51) Casa della Divina Provvidenza: collegio fanciulli Sinti - Badia Polesine (Rovigo) 0,46 %

52) Asilo infantile della parrocchia di San Nicola Mondragone (Caserta) . . . . 0,64 %

53) Asilo infantile « Monumento ai Caduti » - Quinto Vicentino (Vicenza) . . . 0,64 %

54) Unione dei Comuni veronesi, per gli asili infantili - Verona . . . . 1,80 %

55) Collegio scuola « Rosa Rossi Masella » - Maratea (Potenza) . . . . 0,46 %

56) Istituto « Buoni Fanciulli », per il reparto minori corrigendi - Verona . . . . 0,46 %

57) Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari di carriera dell'Esercito - Roma . . . . 0,46 %

58) Istituto « Andrea Doria », per l'assistenza agli orfani e famiglie dei marinai caduti in guerra - Roma . . . . 0,46 %

59) Ente maremmano di assistenza - Grosseto . . . . 0,46 %

60) Cooperativa mutua di assistenza e previdenza fra gli addetti alla vendita dei generi di monopolio - Roma . . . . 0,90 %

61) Asilo infantile « Madonna delle Grazie » - Verbicaro (Cosenza) . . . 1,20 %

62) Orfanotrofio femminile « Santa Maria la Nuova » - Nola (Napoli) . . . . . 0,64 %

63) Ospedale civile « Cav. Luigi Curto » - Polla (Salerno) . . . . 0,46 %

64) Scuola all'aperto - Lanciano (Chieti) 0,46 %

65) Opera Immacolata di Lourdes, per il centro di assistenza alle lavoratrici della casa - Conegliano V. (Treviso) . . . . . 0,46 %

66) Orfanotrofio femminile « Sacro Cuore » - Monteleone di Puglia (Foggia) . . . 0,46 %

67) Centro di addestramento professionale Villaggio del ragazzo - Chiavari (Genova) 0,46 %

68) Opera impiegate « Ven. Maria Cristina di Savoia » - Napoli . . . . 0,46 %

69) Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di Finanza - Roma . . . . 0,90 %

70) La Madonnina - Mascalucia (Catania) 0,46 %

71) Casa del Giovane: centro di istruzione professionale arti e mestieri - Piediluco (Terni) . . . . 0,46 %

72) Villaggio dei ragazzi - Maddaloni (Caserta) . . . . 1,46 %

73) Istituto educativo assistenziale « Figlie di Sant'Anna » - Pistoia . . . . . 0,46 %

74) Patronato per i figli del popolo - (Modena) . . . . 0,90 %

75) Colonia permanente « Adele Izzo » - Mondragone (Caserta) . . . . 0,46 %

76) Opera pia « Ente per i figli del popolo » - Firenze . . . . 0,46 %

77) Orfanotrofio maschile « San Pio X » - San Lorenzo Colli (Palermo) . . . . . 0,90 %

78) Ospedale civile - Agnone (Campobasso) . . . . 0,90 %

79) Ospedale civile - Sarnano (Macerata) 0,46 %

80) SOS Kinderdorf - Bolzano . . . 0,46 %

81) Orfanotrofio « Puggioni Piga » - Bosa (Nuoro) . . . . 2,74 %

82) Asilo infantile - Merlo di Mondovì (Cuneo) . . . . 0,64 %

83) Ente pugliese di cultura popolare ed istruzione professionale, per gli asili d'infanzia - Bari . . . . 1,82 %

84) Unione nazionale mutilati per servizio - Roma . . . . 0,90 %

85) Ente comunale di assistenza, per lo Ospedale della Beata Vergine della Misericordia - Verucchio (Forlì) . . . . 0,46 %

86) Istituto Orsoline del S. Cuore, per l'ospitalità alle allieve povere del Cadore - Cortina d'Ampezzo (Belluno) . . . . . . 2,17 %

87) Opera pia Ospedale - Gubbio (Perugia) . . . . 0,46 %

88) Federazione degli asili e scuole materne - Teggiano (Salerno) . . . . . . 0,64 %

89) Centro di addestramento professionale per l'artigianato - Ispani (Salerno) . . 1,20 %

90) Prefetto di Vicenza per gli asili infantili di Vicenza da ripartirsi in proporzione al numero degli assistiti . . . . 0,90 %

91) Comunità della Lessinia e del Baldo, per gli asili infantili della montagna veronese - Verona . . . . 1,71 %

92) Casa alpina « Giorgio Cabano » Valtournanche (Aosta) . . . . 0,90 %

93) Colonia montana - Forni di Sopra (Udine) . . . . 0,46 %

94) Opera diocesana di assistenza, per la colonia permanente « Villaggio Alpino Pio XII » di Misurina - Parma . . . . . 0,46 %

95) Congregazione Figlie di Nostra Signora della Neve - Savona . . . 2,74 %
96) Asilo infantile « S. Rita » - Pieve a Presciano (Arezzo) . . . . 0,64 %
97) Istituto canossiano, per l'asilo infantile - Rogliano (Cosenza) 0,64 %
98) Asilo infantile « Gesù Bambino » - Santa Venerina (Catania) . . 0,64 %
99) Villaggio dell'orfano: centro professionale di meccanica agraria - Narzole (Cuneo) 1,20 %
100) Centro per lo studio delle malattie della tiroide presso l'Ospedale Mauriziano - Torino . . . . . . 1,82 %
101) Piccola Opera per la salvezza del fanciullo - Milano . . . . 0,46 %
102) Asilo infantile « Michele de Palo » - Benevento . . . . 0,90 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1960.

Nomina del presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per l'attuazione della predetta legge n. 230;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1954, registro n. 27, foglio n. 209, con il quale il dott. Fabrizio Tranfo veniva nominato presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° novembre 1957, con il quale il dott. Tranfo veniva confermato nella predetta carica di presidente dell'Opera valorizzazione Sila, con effetto dal 10 aprile 1957;

Considerato che con il 9 aprile 1960 si è compiuto il triennio previsto dall'art. 14 della citata legge n. 230, per la durata della carica di cui trattasi;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila, nella persona del dott. Unico Caponi, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Unico Caponi, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, è nominato presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1960
Registro n. 11, *foglio n.* 303

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1960.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e della Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 20 dicembre 1954 e modificato con decreti ministeriali 20 giugno 1956, 28 maggio 1957 e 24 giugno 1958;

Viste le deliberazioni assunte il 27 marzo 1960 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo e secondo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, sono così modificati:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1.030.000.000 (un miliardo e trenta milioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna.

Ciascun partecipante deve assumere almeno 10 quote ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Mineralogia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Mineralogia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5097)

Vacanza della cattedra di « Costruzioni di macchine » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Costruzioni di macchine », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5098)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13200/15381 in data 30 luglio 1960, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 21 maggio 1959.

(5027)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13176 in data 1° agosto 1960, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi-stazione, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 18 aprile 1959.

(5059)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone (Piacenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15382 in data 30 luglio 1960, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone (Piacenza), deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 28 novembre 1959.

(5028)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 165, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto, in data 17 luglio 1958, dai signori Mario Romani, Carlo, Berardo, Piera e Alberto Zanzucchi avverso il decreto ministeriale 26 febbraio 1958 che ha disposto la riduzione della superficie della riserva consorziale di caccia « Citerna Taro » (Parma).

(5071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 10.15834/10089.G.49 (93) in data 21 luglio 1960, l'Ente nazionale per la protezione animali è autorizzato ad accettare, per uso diretto, la donazione disposta in suo favore dalla signorina Canziani Estella Albertina Luisa con atti del notaio dott. Pietro Menchini in data 24 marzo 1959 e 22 luglio di detto anno, e consistente nella proprietà ed usufrutto di due fabbricati, siti nel comune di Milano, alle condizioni e con gli oneri indicati negli atti medesimi.

(5064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 22 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria di Genova — Intestazione: Bozzano Maria e Biancheri Maria — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativo 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1972 — Data: 25 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Napoli — Intestazione: Petrilli Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1936, al portatore 4 — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1960

(4693) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	638,25
1 Franco svizzero	144,164
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	87,06
1 Corona svedese	120,33
1 Fiorino olandese	164,601
1 Franco belga	12,353
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1743,075
1 Marco germanico	148,829
1 Scellino austriaco	24,019

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso per esame a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero (ruolo centrale).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi: nel numero di questi vanno compresi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tal beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404);

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate al Ministero stesso, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

— la data e luogo di nascita;

— il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

— il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

— le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

— il titolo di studio:

— la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

— i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

— i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

— il domicilio;

— l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza od a preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Servizio per gli affari amministrativi e per il personale del Ministero delle partecipazioni statali entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei predetti titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

a) *titolo di studio*: diploma originale o copia autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) *estratto dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) *certificato di cittadinanza italiana* su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) *certificato di godimento dei diritti politici* su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) *certificato generale del casellario giudiziale* su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) *certificato su carta bollata dal L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune*, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti l'impiego cui aspira e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) *documento militare*:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i condidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva

terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o di ruolo aggiunto dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, con giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al volor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando

un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi (tra questi vanno computati anche i figli caduti in guerra);

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per il caso di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non devono essere scaduti per il decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano: durata della prova: cinque ore.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto.

Durata della prova: cinque ore.

Parte terza:

Prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. La Costituzione della Repubblica Italiana;
2. Diritti e doveri dell'impiegato;

3. Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero delle partecipazioni statali e sull'ordinamento degli archivi;
4. Elementi di storia d'Italia, dal 1815. Elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con la osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1960

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1960
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 23. — VIOLA

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle partecipazioni statali
Servizio per gli affari amministrativi
e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di . . . .
conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

. . . . lì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(4833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1958

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti in data 15 dicembre 1959, numeri 41189 e 41190, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1958, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Verona-San Michele Extra, Arcole, Sant'Anna d'Alfaedo e San Giovanni Ilarione, sono rimaste vacanti delle titolari a seguito di rinuncia o di opzione per altra sede delle vincitrici, precedentemente designate e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Considerato, altresì, che la condotta ostetrica di Garda è stata soppressa a seguito della costituzione del consorzio ostetrico tra i comuni di Costermano e Garda, approvata con decreto n. 26031 in data 4 gennaio 1960;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche Bertoldi Maria Giacomazzi, Dal Prà Adelina, Scattolini Edda, Vecchi Carla, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi sotto segnate:

Bertoldi Maria Giacomazzi: Verona-San Michele Extra;
Dal Prà Adelina: San Giovanni Ilarione;
Scattolini Edda: Arcole;
Vecchi Carla: Sant'Anna d'Alfaedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Verona, addì 14 luglio 1960

Il medico provinciale capo dirigente: DE MARCO

(4891)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1960, n. 129, con il quale furono proclamati i vincitori delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 937 in data 4 aprile 1960, con il quale fu dichiarato vincitore della condotta medica di Celle sul Rigo del comune di San Casciano Bagni il dott. Prospero Papani;

Vista la comunicazione n. 1673 del 17 giugno 1960 del sindaco di San Casciano Bagni, con la quale si informa che il dott. Prospero Papani non ha assunto servizio nel termine fissato per cui deve considerarsi rinunciatario;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso, approvata con decreto 8 gennaio 1960, n. 28, tenute presenti le preferenze dichiarate e le rinuncie dei candidati che seguono nella graduatoria medesima il dott. Prospero Papani e cioè dottori Ezio Giorgi, Romeo Tesserini, Sergio Migliorini, Gianfranco Becchini, Marco De Feo, Giacomo Sgarbi, Carlo Giorgi e Sergio Ciatti;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare numero 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Luigi Gori, nato il 9 luglio 1928, è proclamato vincitore della condotta di Celle sul Rigo del comune di San Casciano Bagni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e del comune di San Casciano dei Bagni.

Siena, addì 19 luglio 1960

L'ispettore generale medico: VEZZOSO

(4861)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 674 in data 15 marzo 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare n. 138 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:
Cieri dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;
Marino prof. dott. Walfredo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Terni;
Menè prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Narni;
Piccini dott. Bione, medico condotto di Orvieto.

Segretario:
Portelli dott. Salvatore, funzionario di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Terni, addì 28 luglio 1960

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(5053)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.